

## **ALLEGATO A**

**DISCIPLINARE DI GARA DI RILEVANZA EUROPEA, SUDDIVISA IN DUE LOTTI, AI  
SENSI DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA  
IN FAVORE DI IPA E DI EROGAZIONE DI PRESTITI IN FAVORE DEGLI ISCRITTI  
IPA IN ATTIVITA’ DI SERVIZIO**

**ID 2668198**

Lotto 1 CIG 8555383D62

Lotto 2 CIG 8556717A3D

<b>DISCIPLINARE DI GARA .....</b>	<b>3</b>
1. PREMESSE .....	3
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	3
2.1 Documenti di gara .....	3
2.2 Chiarimenti .....	4
2.3 Comunicazioni .....	4
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	4
4. PARTECIPAZIONE AD ENTRAMBI I LOTTI.....	6
5. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI .....	6
5.1 Durata .....	6
5.2 Opzioni e rinnovi.....	6
6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE .....	7
7. REQUISITI GENERALI .....	8
8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	8
8.1 Requisiti di idoneità.....	8
8.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria.....	9
8.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale .....	9
8.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.....	10
8.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili.....	11
9. AVVALIMENTO .....	11
10. SUBAPPALTO. ....	12
11. GARANZIA PROVVISORIA.....	12
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	14
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	14
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO .....	15
15. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	16
15.1 Domanda di partecipazione .....	16
15.2 Documento di gara unico europeo.....	17
15.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo.....	19
16. CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA (SOLO PER IL LOTTO 1) .....	22
17. CONTENUTO DELL'OFFERTA ECONOMICA.....	22
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE .....	23
18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica (LOTTO 1) .....	24
18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica (LOTTO 1) .....	25
18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica .....	25
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	30
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	31
21. APERTURA DELLE BUSTE TELEMATICHE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE .....	31
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	32
23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	32
24. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE.....	33
25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	33
26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	33

## DISCIPLINARE DI GARA

### GARA DI RILEVANZA EUROPEA PER L’AFFIDAMENT DEL SERVIZIO DI CASSA IN FAVORE DI IPA E DI EROGAZIONE DI PRESTITI IN FAVORE DEGLI ISCRITTI IPA IN ATTIVITA’ DI SERVIZIO

#### 1. PREMESSE

Con Determinazione Commissariale n. 419 del 14/12/2020, l’IPA - Istituto di Previdenza e Assistenza per i dipendenti di Roma Capitale (di seguito per brevità anche “IPA” o “Committente”) ha deliberato di affidare il servizio di cassa in favore di IPA e di erogazione di prestiti in favore degli iscritti IPA in attività di servizio.

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo (per il Lotto 1) e sulla base del miglior prezzo (per il Lotto 2), ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici (in seguito: Codice).

Il luogo di svolgimento del servizio è Roma, codice NUTS ITI43;

Lotto 1 CIG 8555383D62

Lotto 2 CIG 8556717A3D

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il Commissario Straordinario dell’IPA, Prof. Fabio Serini.

#### 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

##### 2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Offerta tecnica ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensiva degli elementi/caratteristiche indicate nel capitolato speciale (solo per il Lotto 1);
- 2) RDO Mepa;
- 3) Disciplinare di gara;
- 4) Patto di integrità;
- 5) *DGUE*
- 6) Dichiarazioni integrative *DGUE*
- 7) Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari
- 8) Formato per la formulazione dell’offerta economica, contenente altresì la dichiarazione inerente i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (ai sensi dell’Art. 95 Co. 10 del Codice)
- 9) Eventuale Annesso n. 1 al *DGUE* (ausiliaria)
- 10) Allegato 4.1 - Schema di Contratto Lotto 1 (firmato digitalmente per presa visione ed accettazione delle condizioni in esso contenute)

11) Allegato 4.2 - Schema di Contratto Lotto 2 (firmato digitalmente per presa visione ed accettazione delle condizioni in esso contenute)

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: [https:// www.acquistinretepa.it](https://www.acquistinretepa.it).

La documentazione di gara è disponibile anche sul sito Internet dell'IPA sezione Trasparenza- Bandi di gara e contratti.

## **2.2 CHIARIMENTI**

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante il sistema comunicazioni del MEPA, almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno quattro giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante invio a tutte le ditte partecipanti alla presente procedura in forma anonima tramite il predetto sistema comunicazioni del MEPA.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

## **2.3 COMUNICAZIONI**

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra IPA e operatori economici si intendono valide ed efficaci qualora effettuate all'indirizzo PEC [ipa.ufficiogare@pec.it](mailto:ipa.ufficiogare@pec.it) e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'IPA; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate indicate quali affidatarie della realizzazione dei servizi oggetto della presente procedura.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

## **3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI**

L'appalto è suddiviso nei seguenti lotti:

**Tabella n. 1 – Descrizione dei lotti**

Numero Lotto	oggetto del lotto	CIG
1	<i>Gestione del servizio di cassa e tesoreria</i>	8555383D62
2	<i>Erogazione di prestiti in favore degli iscritti IPA in attività di servizio</i>	8556717A3D

Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto è il seguente:

**Tabella n. 2 – Oggetto dell'appalto**

Lotto n.	Descrizione servizi/beni	CPV	Importo
1	<b>Servizio di cassa in favore di IPA:</b> Per tale lotto dovranno essere espletate le seguenti attività riconducibili e/o assimilabili (a titolo esemplificativo e non esaustivo) a: - apertura e gestione di conti correnti, - gestione dei flussi informativi da e verso IPA - gestione degli incassi e dei pagamenti, - gestione documentale, - rendicontazione e reportistica	66110000-4	970.720,48
2	<b>Servizio di erogazione di prestiti in favore degli iscritti IPA in attività di servizio.</b> Per tale lotto dovranno essere espletate le seguenti attività riconducibili e/o assimilabili (a titolo esemplificativo e non esaustivo) a: - erogazione di prestiti, - gestione dei flussi informativi da e verso IPA e/o i beneficiari del prestito, - gestione documentale, - rendicontazione e reportistica.	66190000-8	20.427.096,79
<b>Importo totale a base di gara</b>			<b>21.397.817,27</b>

L'importo a base di gara è al netto di IVA.

L'importo degli oneri per la sicurezza è pari a zero per la mancanza di costi da interferenza, in quanto l'oggetto consiste in una fornitura di servizi.

L'appalto è finanziato con fondi dell'IPA.

#### **4. PARTECIPAZIONE AD ENTRAMBI I LOTTI**

Ciascun concorrente può presentare offerta per entrambi i lotti. Nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria per entrambi i lotti, al medesimo potranno essere aggiudicati entrambi i lotti.

Il soggetto che intenda partecipare ai due lotti è tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma (individuale o associata) ed in caso di R.T.I. o Consorzi, sempre con la medesima composizione, pena l'esclusione del soggetto stesso e del concorrente in forma associata cui il soggetto partecipa.

In caso di partecipazione ad entrambi i Lotti, le imprese raggruppate/consorziate/raggruppande/consorziande potranno assumere, nei due lotti in questione, il ruolo di mandataria e/o mandante) e/o una diversa percentuale di ripartizione dell'oggetto contrattuale, fatto salvo il rispetto per ogni Lotto delle regole previste per la partecipazione dalla documentazione di gara.

Con riferimento alle condizioni minime di partecipazione indicate nel Bando di gara, il concorrente che intenda partecipare ad entrambi i lotti dovrà possedere i requisiti di partecipazione richiesti per la partecipazione a ciascun lotto, ciò tenendo conto della forma con la quale il soggetto partecipa (impresa singola, impresa mandataria, impresa mandante, ecc.), in caso contrario verrà ammesso a partecipare unicamente al lotto per il quale possiede i richiesti requisiti.

#### **5. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI**

##### **5.1 DURATA**

La durata dell'appalto per ciascun lotto è di 48 mesi, decorrenti dalla data di stipula del contratto.

##### **5.2 OPZIONI E RINNOVI**

Non sono previste opzioni di rinnovo del contratto. L'Istituto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 Co. 11 del Codice Appalti, potrà chiedere all'impresa aggiudicataria la proroga del contratto limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'IPA.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad 21.397.817,27 al netto di IVA.

L'IPA si riserva la facoltà, nei limiti di cui all'art. 63, comma 5 del Codice, di affidare all'aggiudicatario, nel corso della vigenza contrattuale, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nell'offerta tecnica e negli atti di gara della presente procedura, nei limiti previsti dall'art. 106 Co. 7 e Co. 12 del Codice.

## 6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

**È vietato** ai concorrenti di partecipare ad ogni singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

**È vietato** al concorrente che partecipa ad ogni singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

**È vietato** al concorrente che partecipa ad ogni singolo lotto in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, ad ogni singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, possono indicare consorziate esecutrici diverse per ogni lotto.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## 7. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L. 190/2012.

## 8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

### 8.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

a) **Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio per attività coerenti in riferimento al lotto per il quale il concorrente presenta offerta.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) Per il lotto 1):



autorizzazione a svolgere l'attività bancaria di cui agli artt. 13 e 14 D. Lgs. n. 385/1993, ovvero apposita autorizzazione di legge per lo svolgimento dei servizi di cassa e/o tesoreria degli Enti Pubblici.

Per il lotto 2):

autorizzazione a svolgere l'attività bancaria di cui agli artt. 13 e 14 D. Lgs. n. 385/1993 o iscrizione all'elenco generale ex art. 106 vecchio T.U.B. e/o all'elenco speciale ex art. 107 vecchio T.U.B. o all'Albo ex art 106 nuovo T.U.B.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, Co. 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito l'IPA acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

## 8.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

**c) Fatturato globale minimo** riferito complessivamente agli ultimi n. tre esercizi finanziari disponibili pari al valore posto a base di gara del lotto al quale si intende partecipare;

Tale requisito è richiesto al fine di comprovare l'affidabilità dell'operatore economico partecipante;

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'IPA.

## 8.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

**d) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi:**

- LOTTO 1:

il concorrente deve aver regolarmente eseguito, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando, almeno 3 contratti stipulati con committenti pubblici e/o privati aventi ad oggetto il servizio di cassa e/o tesoreria di importo complessivo minimo pari a € 300.000,00 (Trecentomila/00) per ciascun anno;

- LOTTO 2:

il concorrente deve aver regolarmente eseguito, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando, almeno 30 contratti stipulati con committenti pubblici e/o privati aventi ad oggetto il servizio di erogazione prestiti.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

#### **8.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio di cui al **punto 8.1 lett. a)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I requisiti di idoneità **di cui al punto 8.1 lett.** Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. devono essere posseduti da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE da ciascuno.
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al **punto 8.2 lett. c)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al precedente punto **8.3 lett. d)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

## 8.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio di cui al **punto 8.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito **di cui al punto 8.1 lett.** Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

## 9. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'IPA in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, l'IPA impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la

sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, l'IPA procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

## 10. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

## 11. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base del Lotto al quale si intende partecipare, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- <http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il "*Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50*";
- 4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
  - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
  - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'IPA;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti dell'IPA;
- 8) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta dell'IPA per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## **12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.**

Il pagamento del contributo a favore dell'ANAC non è dovuto ai sensi dell'Art. 65 della L. 17 luglio 2020, n. 77 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19).

## **13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

L'offerta, **a pena di esclusione**, dovrà pervenire **entro le ore 12:00 del giorno 26/02/2021**, tramite il sistema del mercato elettronico MEPA.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi

sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Tutta la documentazione dovrà essere firmata digitalmente, ai sensi del D. Lgs. 82/2005.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti amministrativi, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per un periodo di 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, l'IPA potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta dell'IPA sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

#### **14. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria l'IPA assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, l'IPA può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, l'IPA procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà dell'IPA invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

## **15. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

La documentazione amministrativa contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione, e dovrà essere presentata tramite il sistema del mercato elettronico MEPA.

### **15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato n. 1 e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Tutti i documenti dovranno essere sottoscritti digitalmente ai sensi di quanto previsto e disciplinato dal D. Lgs. 82/2005.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).



Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

## **15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO**

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sul MEPA secondo quanto di seguito indicato.

### **Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

### **Parte II – Informazioni sull'operatore economico**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

**In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C**

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso l'IPA, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria;

#### **In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D**

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

#### **Parte III – Motivi di esclusione**

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

#### **Parte IV – Criteri di selezione**

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 8.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 8.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 8.3 del presente disciplinare;
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale cui al par. 8.3 del presente disciplinare.

#### **Parte VI – Dichiarazioni finali**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

#### **Il DGUE deve essere presentato:**

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

### **15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO**

#### **15.3.1 Dichiarazioni integrative**

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
  - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
  - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei *servizi/fornitura*, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
5. accetta il patto di integrità allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);

#### **Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione (SO) in Italia**

6. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare all'IPA la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
7. indica i seguenti dati: domicilio fiscale .....; codice fiscale ....., partita IVA .....; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ..... ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
8. autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", l'IPA a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", l'IPA a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

9. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 101/2018, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui al medesimo decreto legislativo.

**Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267**

10. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ..... rilasciati dal Tribunale di ..... nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 10, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

**15.3.2 Documentazione a corredo**

Il concorrente allega:

11. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;
12. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

**Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice**

13. copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
14. Copia del modello F24 attestante il pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00

**15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati**

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.

**Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

**Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione attestante:
  - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:**

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
  - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  - c. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

## 16. CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA (SOLO PER IL LOTTO 1)

L'Offerta tecnica contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

- a) relazione tecnica dei servizi offerti, conforme al fac simile di all'**Allegato 3** al presente disciplinare, priva di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico, contenente una descrizione completa e dettagliati dei prodotti e servizi offerti che dovranno essere conformi ai requisiti indicati nel Capitolato Tecnico.

La relazione tecnica dovrà essere firmata digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura (in caso di procuratore i cui poteri non siano riportati sulla Camera di Commercio, la procura dovrà essere stata prodotta nella Documentazione Amministrativa).

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

## 17. CONTENUTO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire, attraverso il portale degli acquisti in rete, la propria offerta economica che, **a pena di esclusione**, deve contenere:

- a) Offerta economica generata tramite il sistema elettronico MEPA, con indicazione del prezzo complessivo offerto da firmare digitalmente e caricare sul sistema dopo averlo generato, con indicazione del prezzo complessivo offerto. Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali;
- b) Modulo di offerta economica, secondo gli allegati di seguito specificati, a seconda del Lotto al quale si intende partecipare:

#### **In caso di partecipazione al Lotto 1:**

la dichiarazione di offerta, conforme all'Allegato 3.1 - Offerta Economica Lotto 1 al presente Disciplinare (Parte A).

Nella dichiarazione d'offerta il concorrente dovrà indicare i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'Art. 95 Co. 10 del Codice (Parte B).

#### **In caso di partecipazione al Lotto 2:**

La dichiarazione di offerta, conforme all'Allegato 3.2 - Offerta Economica Lotto 2 al presente Disciplinare.

Nella dichiarazione d'offerta il concorrente dovrà:

- esprimere il tasso annuo nominale (Parte A),
- Indicare i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'Art. 95 Co. 10 del Codice (Parte B).

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 15.1.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

### **18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

L'appalto è aggiudicato in base ai seguenti criteri:

#### 1) LOTTO 1:

in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	<i>MAX 70 PUNTI</i>
Offerta economica	<i>MAX 30 PUNTI</i>
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

#### 2) LOTTO 2:

In base al criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'Art. 95 Co. 4 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

## 18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA (LOTTO 1)

Il punteggio dell'offerta tecnica del Lotto 1 è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

*Tabella dei criteri discrezionali (D) di valutazione dell'offerta tecnica*

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX
1	Soluzione con cui si intende gestire la fase di avvio e messa a regime del servizio di cassa	1.1	La Commissione valuterà tale criterio in termini di organizzazione, modalità e tempi, in relazione all'adeguatezza delle procedure, degli strumenti adottati e delle tempistiche per avviare e mettere a regime il servizio in relazione alle esigenze di IPA	<b>15</b>
2	Gestione dei sistemi di incasso e pagamento		La Commissione valuterà la soluzione organizzativa e informatica proposta per la gestione dei servizi di incasso e pagamento in termini di:	<b>10</b>
		2.1	Rispondenza delle procedure e degli strumenti adottati in relazione alle esigenze di IPA	5
		2.2	Attuabilità di proposta/e aggiuntiva/e e tempistiche di attuazione inerente/i la gestione del servizio di cassa in relazione all'organizzazione e alle esigenze operative di IPA	5
3	Corporate Banking		La Commissione valuterà la soluzione informatica proposta per l'implementazione del servizio in termini di:	<b>15</b>
		3.1	Navigabilità	5
		3.2	Affidabilità e sicurezza del sistema	5
		3.3	Funzionalità aggiuntiva/e proposta/e in relazione all'organizzazione e alle esigenze operative di IPA	5
4	Ordinativo Informatico		La Commissione valuterà la soluzione informatica proposta per l'implementazione del servizio in termini di:	<b>15</b>
		4.1	Funzionalità messe a disposizione per la gestione degli ordinativi informatici	5
		4.2	Livelli di sicurezza adottati al fine di garantire l'integrità e la tracciabilità dei dati	5
5	Archiviazione elettronica e conservazione sostitutiva		La Commissione valuterà la soluzione organizzativa e informatica proposta per	<b>15</b>



			l'implementazione del servizio in termini di:	
		5.1	Modalità adottate per la classificazione dei documenti archiviati	5
		5.2	Efficienza e efficacia delle funzionalità di ricerca dei documenti archiviati elettronicamente	5
		5.3	Affidabilità delle procedure operative proposte e degli strumenti utilizzati	5
<b>Totale</b>				<b>70</b>

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 40 punti per il punteggio tecnico complessivo. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

### **18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA (LOTTO 1)**

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo dell'attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario, secondo i seguenti livelli di valutazione:

- 1) Ottimo = 1;
- 2) Buono = 0,8
- 3) Adeguato = 0,6
- 4) Sufficiente = 0,5
- 5) Insufficiente = 0,4

La commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

### **18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA**

- 1) LOTTO 1:

Il punteggio totale relativo all'offerta economica del LOTTO 1 (PE = **30 punti**) sarà calcolato sulla base della seguente formula:

$$PE = PEA + PEB$$

#### **Punteggio relativo alla componente economica A (PEA)**

Rappresenta il punteggio attribuito al risparmio offerto:

- sulla commissione unitaria dei bonifici effettuati in area SEPA rispetto al valore unitario non superabile indicato in Tabella 1;
- sulla "commissione annua sul fido accordato" rispetto al valore annuo non superabile indicato in Tabella 1;
- sul canone annuo omnicomprendivo rispetto al valore non superabile indicato in Tabella 2;

- sullo spread relativo al tasso debitore (da sommare all'Euribor a 3 mesi base 365) compreso tra il valore minimo e il valore massimo indicati in Tabella 3.

Le quantità stimate sono state calcolate al meglio della conoscenza dell'operatività di IPA e pertanto non sono in alcun modo vincolanti.

**Tabella 1 - Commissioni**

Commissione	Quantità annua stimata dei bonifici $Q_1$	Valore unitario non superabile $C_1$	Valore complessivo $Q_1 \times C_1$
Commissione unitaria per il pagamento tramite Bonifico in area SEPA – divisa €	8.200	€ 1,50	€ 12.300,00

Commissione	Fido F	Valore annuo non superabile $C_2$	Valore complessivo $F \times C_2$
Commissione unitaria per il pagamento tramite Bonifico in area SEPA – divisa €	€ 6.000.000,00	2,00%	€ 120.000,00

**Tabella 2 - Canone**

Canone omnicomprensivo $C_a$	Valore non superabile
Canone annuo	€ 50.000,00

Si precisa inoltre che il canone annuo omnicomprensivo andrà a remunerare tutti i servizi descritti nel Capitolato Tecnico del Lotto 1 per cui non sono previste specifiche spese/commissioni. A titolo meramente esemplificativo, il canone comprende tra l'altro:

- Spese per l'apertura e la chiusura dei conti;
- Spese per pagamenti diversi dai bonifici effettuati in area SEPA;
- Spese per il servizio di *Corporate Banking*;
- Spese per il Governo del servizio;
- Spese per i servizi di rendicontazione e reportistica;
- Spese per il servizio di archiviazione elettronica e conservazione sostitutiva;
- Spese per il servizio di gestione di titoli e valori.

**Tabella 3 – Tasso debitore**

Tasso	Quantità annua stimata dell'utilizzo medio del fido $Q_2$	Min spread (sul valore Euribor a 3 mesi base 365)	Max spread (sul valore Euribor a 3 mesi base 365)	Massimo valore economico risultante

Debitore	€ 1.268.108,67	0,00%	4,00%	€ 50.724,35
----------	----------------	-------	-------	-------------

Relativamente al Tasso debitore di cui al paragrafo 3.1.1 del Capitolato Tecnico Lotto 1, ai soli fini del calcolo del valore economico offerto utile all'attribuzione del punteggio, si considera il solo spread. A tal riguardo si ribadisce che il tasso debitore materialmente applicato al fido utilizzato ai fini contrattuali sarà, invece, uguale allo spread offerto in sede di gara più l'Euribor 3 mesi (base 365 gg).

Ai fini del calcolo del  $PE_A$  sarà, pertanto, utilizzata la seguente formula:

$$PE_{A_i} = PE_{A_{max}} \times \frac{V_{off_i}}{V_{max}}$$

dove:

-  $PE_{A_i}$  è il punteggio economico assegnato all'offerta i-esima relativamente alla componente economica A;

-  $PE_{A_{max}}$  è il punteggio economico massimo attribuibile alla componente economica A (**30 punti**);

-  $V_{off_i}$  corrisponde al valore economico (in Euro) complessivamente offerto dal concorrente i-esimo e dato dalla somma:

o del risparmio  $R_{C1_i}$  (in euro) sulla commissione unitaria relativa ai bonifici effettuati in area SEPA per la corrispondente quantità stimata annua  $Q_1$ ;

o del risparmio  $R_{C2_i}$  (in euro) sulla "commissione annua sul fido accordato" per il fido F;

o del risparmio  $R_{Ca_i}$  sul canone annuo onnicomprensivo;

o del risparmio  $R_{IP_i}$  (in euro) sull'ammontare dell'interesse passivo derivante dall'applicazione dello spread relativo al tasso debitore offerto sull'utilizzo medio annuo stimato del fido Q2:

$$V_{off_i} = R_{C1_i} + R_{C2_i} + R_{Ca_i} + R_{IP_i}$$

dove:

$R_{C1_i}$  rappresenta il risparmio (in euro) derivante dalla commissione unitaria offerta dal

concorrente i-esimo relativa ai bonifici effettuati in area SEPA, ossia:

$$R_{C1_i} = (C_1 - C_{1_i}) * Q_1$$

dove:

$C_1$ : è il valore unitario non superabile relativo alla commissione per i bonifici effettuati in area SEPA, paria € 1,50;

$C_{1_i}$ : è il valore unitario relativo alla commissione per i bonifici effettuati in area SEPA offerto dal concorrente i-esimo;

$Q_1$ : è la quantità annua stimata dei bonifici effettuati in area SEPA, pari a 8.184.

$R_{C2_i}$  rappresenta il risparmio (in euro) derivante dalla "commissione annua sul fido accordato" offerta dal concorrente i-esimo, ossia:

$$R_{C2_i} = (C_2 - C_{2_i}) * F$$

Dove:

$C_2$ : è il valore annuo non superabile relativo alla “commissione annua sul fido accordato”, pari a 2,00%;

$C_{2_i}$ : è il valore annuo relativo alla “commissione annua sul fido accordato” offerto dal concorrente i-esimo;

F: è l'importo del fido, pari a € 6.000.000,00.

$R_{Ca_i}$  rappresenta il risparmio (in euro) sul canone annuo onnicomprensivo offerto dal concorrente i-esimo, ovvero:

$$RCa_i = (Ca - Ca_i)$$

dove:

$Ca$ : è il valore non superabile del canone annuo onnicomprensivo pari a € 50.000,00;

$Ca_i$ : è il canone annuo onnicomprensivo offerto dal concorrente i-esimo;

$R_{IP_i}$  rappresenta il risparmio (in euro) sull'interesse passivo derivante dallo spread relativo al tasso debitore offerto dal concorrente i-esimo, ovvero:

$$R_{IP_i} = (S_d - S_{d_i}) * Q_2$$

dove:

$S_d$ : è il valore non superabile dello spread relativo al tasso debitore (in %) pari al 4,00%

$S_{d_i}$ : è lo spread relativo al tasso debitore (in %) offerto dal concorrente i-esimo compreso tra 0,00% e 4,00%;

$Q_2$ : è il valore dell'utilizzo medio annuo stimato del fido pari a € 1.268.108,67 (media triennio 2017-2018-2019).

-  $V_{max}$  corrisponde al massimo beneficio economico annuo, calcolato come somma del massimo risparmio sulle commissioni, sul canone annuo e sull'interesse passivo. Pertanto  $V_{max}$  è pari ad € 242.680,12.

### **Punteggio relativo alla componente economica B (PE<sub>B</sub>)**

Rappresenta il punteggio attribuito all'offerta sullo spread del tasso creditore nel rispetto dei valori minimi e massimi riportati in tabella:

**Tabella 4 – Tasso creditore**

Tasso	Min spread (sul valore Euribor a 3 mesi base 365)	Max spread (sul valore Euribor a 3 mesi base 365)
Creditore	0,00%	2,00%

Relativamente al tasso creditore di cui al paragrafo 3.1.1 del Capitolato Tecnico Lotto 1, ai soli fini del calcolo del valore economico offerto utile all'attribuzione del punteggio, si considera il solo spread. A tal riguardo, si ribadisce che il tasso creditore materialmente applicato ai fini contrattuali sarà, pertanto, uguale allo spread offerto in sede di gara più l'Euribor 3 mesi (base 365 gg).

Ai fini del calcolo del  $PE_B$  sarà, pertanto, utilizzata la seguente formula:

dove:

- $PE_{B_i}$  è il punteggio economico assegnato all'offerta i-esima relativamente alla componente economica B;
- $PE_{B_{max}}$  è il punteggio economico massimo attribuibile alla componente economica B (**5 punti**);
- $S_{c_{max}}$  è lo spread massimo (in %) relativo al tasso creditore, pari al 2,00% (Tabella 4);
- $S_{c_i}$  è lo spread (in %) relativo al tasso creditore offerto dal concorrente i-esimo compreso tra 0,00% e 2,00%.

Si precisa, inoltre, che:

- i valori offerti dal concorrente in riferimento alla commissione unitaria dei bonifici effettuati in area SEPA e al canone annuo onnicomprensivo (rispettivamente  $C_{1_i}$  e  $C_{a_i}$ ) dovranno essere espressi con due cifre decimali dopo la virgola. Per valori indicati con più cifre decimali dopo la virgola si terrà in considerazione il valore fino alla seconda cifra decimale dopo la virgola senza procedere ad alcun arrotondamento;
- i valori percentuali offerti dal concorrente per gli spread ( $S_{c_i}$  e  $S_{d_i}$ ) e per la "commissione annua sul fido accordato" ( $C_{2_i}$ ) dovranno essere espressi con due cifre decimali dopo la virgola. Per valori indicati con più cifre decimali dopo la virgola si terrà in considerazione il valore fino alla seconda cifra decimale dopo la virgola senza procedere ad alcun arrotondamento;
- il calcolo del punteggio PE sarà effettuato troncando alla terza cifra decimale dopo la virgola senza procedere ad alcun arrotondamento.

4. Alla somma di tutti i punteggi parziali attribuiti alle diverse offerte (PT + PE), attribuendo il punteggio complessivo a ciascuna offerta.

5. In caso di parità in graduatoria, si procederà mediante sorteggio.

6. al calcolo dell'anomalia, ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Nel caso di anomalia o comunque qualora la Commissione intenda procedere ai sensi dell'art. 97 Co. 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la valutazione di congruità delle offerte, la Commissione comunica al responsabile del procedimento i nominativi dei Concorrenti le cui offerte sono risultate anomale o che hanno presentato una offerta non ritenuta congrua; lo stesso responsabile del procedimento procederà, anche avvalendosi della stessa Commissione di gara, ad effettuare tutte le attività di verifica.

La Commissione, infine, in seduta aperta al pubblico dichiarerà l'anomalia delle offerte che, all'esito del procedimento di verifica sono risultate non congrue procedendo alla formulazione della graduatoria provvisoria di merito.

## 2) LOTTO 2:

Quanto all'offerta economica del LOTTO 2, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la:

### Formula con interpolazione lineare

$$C_i = R_a/R_{max}$$

dove:

$C_i$  = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo;

$R_a$  = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente *i*-esimo;

$R_{max}$  = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente.

## 19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Allo scadere del termine di presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dalla piattaforma "<https://www.acquistinretepa.it>" e, oltre ad essere non più modificabili, sono conservate in modo segreto.

La prima seduta di gara avrà luogo attraverso la piattaforma "acquistinrete" il giorno 08/03/2021 alle ore 10.00, o in diversa altra data che sarà tempestivamente comunicata tramite il Sistema MEPA.

Parimenti le successive sedute saranno comunicate ai concorrenti a mezzo della piattaforma "acquistinrete" almeno due giorni prima della data fissata.

Il RUP procederà, nella prima seduta, a verificare la tempestiva consegna delle offerte presentate dai concorrenti.

Successivamente il RUP procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, l'IPA si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

## 20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a 3 membri. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione all'IPA.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.

L'IPA pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

## 21. APERTURA DELLE BUSTE TELEMATICHE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Nella medesima seduta, o in una seduta successiva, la commissione procederà all'apertura dell'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al successivo punto 23.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 0.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa o tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla

Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

## **22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.**

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà dell'IPA procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

## **23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione, chiudendo le operazioni di gara, trasmetterà al RUP tutti gli atti e documenti della gara, ai fini dei successivi adempimenti, e formulerà al medesimo la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, l'IPA si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui l'IPA ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, l'IPA, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, l'IPA prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

L'IPA, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.



In caso di esito negativo delle verifiche, l'IPA procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'IPA aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 D. Lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, l'IPA procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del D. Lgs. 159/2011.

Prima della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata sul sistema MEPA.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

**Le eventuali spese relative alla pubblicazione** del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate all'IPA entro il termine di trenta giorni dall'aggiudicazione.

L'IPA comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

**Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese** contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

## **24. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE**

Non è previsto l'obbligo di assorbimento del personale del fornitore uscente.

## **25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma.

## **26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, così come modificato dal D. Lgs. 101/2018, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.